



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Regolamento recante norme circa le modalità di iscrizione e di aggiornamento del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità - il Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Art.1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le procedure di iscrizione, le comunicazioni delle modifiche e degli adempimenti per l'aggiornamento annuale, nonché le procedure per la revisione dal Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, istituito con l'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215.
- 2) L'iscrizione nel registro costituisce requisito preferenziale per beneficiare dell'erogazione di contributi economici da parte dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica a sostegno di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive volte a prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori.

Art.2

Requisiti per l'iscrizione al Registro

Possono iscriversi al Registro le Associazioni e gli Enti, senza fini di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, che godano di piena autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale. Possono presentare la propria candidatura le Associazioni/Enti nazionali nonché le singole articolazioni territoriali dotate di autonomia statutaria e finanziaria fino ad un massimo di dodici. Una eventuale deroga a tale limite sarà valutata dalla Commissione di cui all'art. 3.

L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno;
- b) possesso di un Atto Costitutivo ed uno Statuto che sanciscano un ordinamento a base democratica e prevedano come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;
- c) sede operativa in Italia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

- d) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
- f) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;
- g) non possono essere iscritti nel Registro, le Associazioni e gli Enti i cui rappresentanti legali hanno subito una condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima;
- h) non possono essere iscritti nel Registro, le Associazioni e gli Enti i cui legali rappresentanti rivestono contemporaneamente la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Art.3

Procedure per l'iscrizione

- 1) Le Associazioni e gli Enti che intendono iscriversi dovranno presentare istanza accedendo alla Piattaforma on-line tramite apposita area dedicata all'interno del sito istituzionale www.unar.it. L'Ufficio procederà con l'invio in automatico di una mail all'Associazione/Ente, con l'informazione della presa in carico.
- 2) Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione/Ente, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - dichiarazione a firma del legale rappresentante che indichi che presso la sede legale dell'Associazione/Ente è depositato un elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'Associazione/Ente per gli scopi statutari;
 - copia dell'ultimo bilancio o rendiconto economico finanziario approvato in conformità alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute, con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili;
 - relazione sulle attività svolte dall'Associazione/Ente nell'anno precedente, con indicazione degli ambiti prevalenti di attività e delle iniziative più significative realizzate;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale, concernente l'assenza delle situazioni di cui alla lettera f) e g) dell'art.2 del presente Regolamento;
 - copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
 - copia del codice fiscale dell'Associazione/Ente.
- 3) La documentazione inviata, sarà valutata da un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente generale coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. A seguito dell'esito della verifica dei documenti presentati, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, sarà comunicato il provvedimento di accoglimento o diniego. In caso di esito positivo, verrà assegnato il numero di iscrizione al Registro e ne sarà data relativa comunicazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Art.4

Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali

- 1) Le Associazioni/Enti iscritte al Registro, sono tenute a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'evento, le modifiche relative ai requisiti indicati nell'art.2 del presente Regolamento.
- 2) Le Associazioni/Enti iscritte al Registro sono tenute a trasmettere entro il 30 gennaio di ogni anno, l'aggiornamento sulle attività svolte nell'anno precedente, ed entro il 30 giugno copia del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente.
- 3) Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in modalità telematica accedendo alla Piattaforma on-line del Registro tramite apposita area dedicata all'interno del sito istituzionale www.unar.it.
- 4) La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali rappresentano motivo di cancellazione dal Registro.

Art.5

Procedure per la revisione e la cancellazione

- 1) L'Ufficio provvede periodicamente alla revisione delle Associazioni/Enti iscritti, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
- 2) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento motivato della Commissione esaminatrice, le Associazioni/Enti che:
 - presentino espressa richiesta di cancellazione mediante il loro legale rappresentante;
 - perdano uno o più requisiti essenziali all'iscrizione ai sensi dell'art.3 del Regolamento;
 - non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;
 - non ottemperino agli adempimenti annuali.

Art.6

Aggiornamento del Registro e vigilanza sulle Associazioni/Enti iscritti

L'Ufficio provvede annualmente all'aggiornamento del Registro, al fine di verificare l'operatività secondo i rispettivi scopi istituzionali, l'effettiva e consolidata attività e la persistente conformità alle prescrizioni del presente Regolamento delle Associazioni/Enti iscritte.

L'Ufficio effettuerà verifiche di congruità e controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.

06 SET. 2018

Il Capo del Dipartimento
Alessandra Ponari

Alessandra Ponari